



**COMUNE DI VALLELAGHI**  
*(Provincia di Trento)*

**REGOLAMENTO PER LA PROMOZIONE E IL SOSTEGNO DEL  
SERVIZIO DI ASILO NIDO E NORME OPERATIVE PER  
L'AMMISSIONE E LA FREQUENZA**

Approvato con deliberazione consiliare nr. 29 dd. 24.05.2018

## **INDICE**

- Articolo 1 - Principi Generali
- Articolo 2 - Promozione e sostegno del servizio
- Articolo 3 - Convenzione fra Comuni
- Articolo 4 - Oggetto delle seguenti disposizioni
- Articolo 5 - Disciplina delle ammissioni
- Articolo 6 - Domande di ammissione
- Articolo 7 - Modalità di ammissione
- Articolo 8 - Graduatoria di ammissione
- Articolo 9 - Validità temporale ed utilizzo delle graduatorie ordinarie
- Articolo 10 - Criteri per l'assegnazione dei punteggi ai fini della graduatoria
- Articolo 11 - Rinunce
- Articolo 12 - Servizio ordinario
- Articolo 13 - Inserimento
- Articolo 14 - Frequenze ed assenze
- Articolo 15 - Orario di frequenza
- Articolo 16 - Dimissioni dal servizio
- Articolo 17 – Rette di frequenza
- Articolo 18- Disciplina transitoria

### **Art. 1**

#### **PRINCIPI GENERALI**

In attuazione dell'ordinamento dei servizi socio educativi per la prima infanzia approvato con L.P.12.03.2002 . N. 4, il Comune di Vallelaghi, favorisce, promuove e sostiene il servizio di nido d'infanzia al fine di garantire adeguate risposte alle esigenze delle famiglie ed al fine di favorire, nel quadro delle politiche di sostegno della famiglia, l'attività lavorativa dei genitori, consentendo l'equilibrato sviluppo fisico e psichico del bambino, come previsto dalla disciplina provinciale in materia.  
L'Asilo Nido è un servizio di interesse pubblico.

Il Nido di infanzia assicura in modo continuativo, all'interno di strutture ad esso destinate ed avvalendosi di personale educativo professionalmente qualificato, l'educazione, la cura e la socializzazione di bambini e delle bambine nella prospettiva del loro benessere psicofisico e delle loro potenzialità cognitive, affettive e etico sociali.

### **Art. 2**

## **PROMOZIONE E SOSTEGNO DEL SERVIZIO**

In assenza di struttura propria, il Comune di Vallelaghi promuove il servizio nelle forme e modalità previste dalla vigente normativa provinciale, meglio precisate negli articoli successivi.

Il Comune, nell'esercizio delle proprie funzioni attribuitegli dalla vigente normativa provinciale, in particolare per quanto attiene la programmazione del sistema dei servizi per la prima infanzia e sulla base dei principi di sussidiarietà orizzontale e valorizzazione di soggetti privati gestori di servizi della prima infanzia, attua il servizio a mezzo di organismi della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativi operanti sul territorio provinciale in possesso dei requisiti previsti dall'art. 8 della L.P. n. 4 del 2002 e sue disposizioni attuative.

In particolare il servizio sarà affidato ad organismi iscritti all'apposito Albo Provinciale, istituito dalla Giunta Provinciale con provvedimento n. 839 di data 16.04.2004 e s.m., in possesso dei requisiti stabiliti con deliberazione della Giunta Provinciale n. 1891, di data 01.08.2003 e s.m., per i quali è prevista l'ammissione al fondo per specifici comunali, di cui alla L.P. 15.11.1993 n. 36 e s.m., per il finanziamento dei servizi educativi per la prima infanzia.

L'individuazione della cooperativa sociale o di utilità sociale non lucrativa, sarà effettuata, nel rispetto di quanto stabilito dalle norme provinciali di settore vigenti e dagli atti di indirizzo dell'amministrazione comunale.

Il servizio sarà regolamentato da specifica convenzione, disciplinante gli accordi con la cooperativa affidataria, nonché le modalità ed i costi di fruizione del servizio stesso.

### **Art. 3**

#### **CONVENZIONE FRA COMUNI**

Il Comune potrà altresì stipulare apposite convenzioni con comuni vicini che metteranno a disposizione posti nelle strutture di loro proprietà.

### **Art. 4**

#### **OGGETTO DELLE SEGUENTI DISPOSIZIONI**

La Giunta comunale accerta annualmente il numero dei posti disponibili, sulla base delle convenzioni sottoscritte con gli enti di cui agli artt. 2 e 3.

I posti a disposizione saranno assegnati con le modalità e condizioni di cui agli articoli seguenti.

## **AMMISSIONI**

## **ART. 5**

### **DISCIPLINA DELLE AMMISSIONI**

Nel limite dei posti disponibili hanno diritto ad usufruire del servizio Asilo Nido i bambini che hanno compiuto il terzo mese di vita, che non hanno superato il trentaseiesimo salvo quanto disposto al successivo comma 2, e che sono residenti nel Comune di Valledlaghi con almeno uno dei genitori (o affidatari a norma di legge)

I bambini, una volta ammessi, hanno titolo a frequentare l'Asilo Nido fino al compimento del terzo anno d'età, con la precisazione che la dimissione verrà effettuata il 31 agosto dell'anno in cui il bambino raggiunge il limite massimo di età (tre anni).

Al fine di garantire una presenza significativa nel servizio, il bambino che sia ammesso a frequentare il Nido deve poterlo frequentare per un periodo non inferiore a sei mesi, nel caso contrario non potrà essere ammesso. Per le domande relative ad un periodo superiore ai sei mesi che però di fatto si traducono in una frequenza inferiore al citato periodo, il Comune provvederà al recupero della differenza fra i costi effettivi e la retta versata, salvo ricorrano gravi motivi di salute debitamente certificati.

## **Art. 6**

### **DOMANDE DI AMMISSIONE**

Possono presentare domanda di ammissione all'Asilo Nido i genitori dei bambini con almeno un mese di vita. Le domande di iscrizione vengono raccolte in ogni momento dell'anno.

I modelli per la compilazione della domanda di iscrizione all'Asilo Nido sono rilasciati dal Comune di Valledlaghi ed al medesimo devono essere riconsegnati corredati dalla documentazione probante le dichiarazioni prestate.

I richiedenti saranno convocati e saranno tenuti a presentarsi personalmente qualora la domanda presentata risulti incompleta. L'eventuale mancato completamento della domanda sarà causa di esclusione dalla graduatoria.

Nel caso di particolari situazioni familiari che comportino priorità per l'accesso di cui all'art. 10, alla domanda dovrà essere allegata opportuna relazione – proposta del Servizio sociale. Qualora inoltre vi sia una partecipazione nella copertura delle quote a carico della famiglia da parte del predetto servizio la domanda risulterà completa solo in presenza del formale atto di assunzione della relativa spesa.

Le domande vengono considerate acquisite formalmente dal Comune solo nel momento in cui risultano complete di tutti i dati richiesti.

## **Art. 7**

### **MODALITA' DI AMMISSIONE**

Per tutte le domande, viene redatta un'unica e specifica graduatoria, relativa a tutte le strutture disponibili, salvo non ricorrano le condizioni di cui all'ultimo periodo dell'art. 8.

L'assegnazione dei posti disponibili viene effettuata nell'ordine determinato da detta graduatoria, formulata sulla base dei criteri di cui al successivo art. 8.

Ad avvenuta assegnazione del posto, per concludere il procedimento di ammissione è necessario che la domanda venga integrata, entro i termini comunicati, con la seguente documentazione:

*a) certificato di vaccinazione del bambino (solo per le nuove iscrizioni);*

*b) ricevuta dell'avvenuto versamento di Euro 100,00 quale quota di anticipo tariffario, che sarà decurtato dalla prima retta (solo per le nuove iscrizioni).*

Gli utenti ammessi al servizio possono rinunciare in ogni momento alla fruizione del medesimo con le modalità disposte dal successivo art. 11.

Per i posti che si rendono disponibili per rinuncia o per eventuali dimissioni dal Nido nel corso dell'anno educativo, l'accettazione deve essere effettuata entro il termine di 72 ore dalla comunicazione telefonica agli interessati.

Dopo l'accettazione del posto, il responsabile del procedimento comunica la data di ammissione all'asilo nido a partire dalla quale inizia la fase di inserimento.

## **Art. 8**

### **GRADUATORIA DI AMMISSIONE**

La graduatoria di ammissione all'anno educativo successivo, viene predisposta sulla base delle richieste di ammissione che vengono presentate entro la data del 30 aprile di ciascun anno.

La graduatoria viene predisposta sulla base dei valori ICEF dei nuclei familiari di appartenenza dei bambini per i quali si richiede l'accesso al nido. Ad un valore ICEF più basso corrisponde una miglior posizione nella graduatoria.

Nel caso in cui si liberino posti nel corso dell'anno, si procederà all'assegnazione in favore dei non ammessi, in ordine di graduatoria.

Nel caso in cui si liberino posti nel corso dell'anno e la graduatoria sia esaurita, si procede alla formulazione di una ulteriore graduatoria sulla base delle domande pervenute in data successiva al 30 aprile e sino alla data in cui il posto si è liberato, con il medesimo criterio di cui al comma 2

La graduatoria non sarà disposta solo nel caso in cui il numero delle domande di iscrizione risulti inferiore ai posti disponibili.

In tal caso i posti residui vengono assegnati ad eventuali richieste pervenute dopo il termine, sulla base della data di protocollo delle domande (che comunque non potranno essere presentate prima del compimento del 1° mese di vita del bambino).

## **Art. 9**

### **VALIDITA' TEMPORALE ED UTILIZZO DELLE GRADUATORIE ORDINARIE**

La graduatoria viene utilizzata per determinare l'ordine di ammissione dei bambini al Nido in relazione ai posti disponibili.

La graduatoria è inoltre utilizzata ad esaurimento per sopperire ad eventuali rinunce alla fruizione del servizio o comunque in presenza di posti liberi.

#### **Art. 10**

##### **CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI AI FINI DELLA GRADUATORIA**

Vengono ammessi alla frequenza dell'Asilo Nido, indipendentemente dalla posizione nella graduatoria, secondo le seguenti priorità:

###### *Priorità 1:*

i bambini che vivono in condizioni ambientali e sociali o per impedimento fisico grave di un genitore, che compromettano la loro integrità psico-fisica e l'inserimento al Nido venga valutato elemento necessario al progetto di tutela dal Servizio Sociale (giustificata da opportuna relazione – proposta) e casi di affidamento educativo – assistenziale.

###### *Priorità 2:*

bambini che presentino minorazioni fisiche o psichiche. La situazione di handicap dovrà essere attestata da idonea documentazione medica rilasciata da struttura riconosciuta competente in materia.

#### **Art. 11**

##### **RINUNCE**

La mancata presentazione, nei termini previsti, della documentazione di cui al 3° comma dell'art. 7, viene intesa come rinuncia al posto, con conseguente decadenza dalla graduatoria.

La rinuncia del posto all'inizio dell'anno educativo, comporta la collocazione all'ultimo posto in graduatoria.

Nel caso di mancata accettazione di posti che si rendono liberi nel corso dell'anno educativo, la famiglia potrà rinunciare mantenendo la medesima posizione nella graduatoria.

#### **FRUIZIONE DEL SERVIZIO**

#### **Art.12**

##### **SERVIZIO ORDINARIO**

La frequenza e la fruizione del servizio da parte dei bambini ammessi sarà determinata in base ai criteri stabiliti dalla struttura cui sono stati assegnati.

#### **Art. 13**

##### **INSERIMENTO**

L'inserimento del bambino avviene con la presenza del genitore o di una persona per lui significativa, secondo tempi e modi concordati tra famiglia e Asilo Nido.

In considerazione della delicatezza dell'inserimento la presenza del genitore al Nido viene richiesta di norma per due settimane (periodi differenziati potranno essere concordati dalla Coordinatrice con i genitori).

L'accettazione di bambini è accompagnata di norma da un colloquio educatore – genitore ed è subordinata alla presentazione della prescritta documentazione sanitaria.

#### **Art. 14**

#### **FREQUENZE ED ASSENZE**

La frequenza all'Asilo Nido deve avere carattere di continuità. Non vengono accolte domande di iscrizione per periodi inferiori a sei mesi.

Le assenze ingiustificate che si prolungano per periodi superiori a quindici giorni possono dar luogo alla esclusione del servizio previo accertamento da parte della Coordinatrice, attraverso un contatto con i genitori, delle motivazioni dell'assenza.

L'interruzione temporanea della frequenza (periodo estivo, altri periodi e per qualsiasi motivo) richiesta dalla famiglia comporta l'addebito dell'intera retta di frequenza. In tali casi non è accordabile la modifica di orario volta alla riduzione della retta.

#### **Art. 15**

#### **ORARIO DI FREQUENZA**

L'orario di frequenza sarà concordato con la struttura di assegnazione, sulla base delle norme organizzative interne alla stessa.

#### **Art. 16**

#### **DIMISSIONI DAL SERVIZIO**

Il ritiro dall'Asilo nido deve essere sempre comunicato per iscritto, da parte dei genitori del bambino, al Comune di Vallelaghi con un preavviso di almeno 30 giorni. Tale termine non si applica solo nel caso in cui il ritiro sia dovuto a gravi motivi di salute debitamente certificati.

Qualora il termine stabilito non venga rispettato sarà addebitata all'utente la retta di frequenza rapportata ai giorni di mancato preavviso.

#### **Art. 17**

#### **RETTE DI FREQUENZA**

Gli utenti dell'Asilo Nido sono tenuti a corrispondere le rette di frequenza stabilite annualmente con deliberazione dalla Giunta Comunale determinate in base alla situazione economico-patrimoniale della famiglia come risultante dal modello I.C.E.F.,

come disposto dalla normativa provinciale, delibera della Giunta Provinciale n. 262 del 17.02.2011.

La retta di frequenza si compone di una quota fissa mensile e di una quota giornaliera. La quota fissa viene ridotta al 50% nei casi in cui la fruizione del servizio decorra dal 16° giorno del mese, ovvero la medesima si concluda nei primi 15 giorni del mese. Essa non è inoltre dovuta per i periodi di chiusura dell'Asilo Nido.

La quota giornaliera deve essere corrisposta considerando le giornate di effettiva presenza del bambino al Nido.

Per facilitare la gestione amministrativa l'ufficio, salvo diverse indicazioni, provvederà ad intestare la documentazione al genitore con il cognome uguale a quello del bambino.

Il pagamento della retta avviene in via posticipata ed il termine è fissato il giorno 27 del mese successivo a quello di frequenza.

Nel caso di variazione dati I.C.E.F. successiva alla presentazione della domanda dovuta ad ipotesi di "ravvedimento operoso" (a vantaggio dell'utente) o di variazione anagrafica del nucleo familiare, l'aggiornamento della retta verrà applicato a partire dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della variazione ICEF. Nel caso di "ravvedimento operoso" a vantaggio dell'ente l'aggiornamento della retta opera retroattivamente, con recupero da parte del Comune della retta dovuta.

In caso di mancata regolarizzazione del pagamento, l'utente viene invitato a provvedere al saldo entro cinque giorni dalla data di ricezione del sollecito con il quale si comunica inoltre l'avvio della procedura per la dimissione d'ufficio. Il mancato versamento comporta l'esclusione dal servizio a tutti gli effetti ed il Comune provvederà alla riscossione coattiva del credito. In deroga a tale disposizione, è consentita la regolarizzazione dei pagamenti anche entro la successiva scadenza mensile, qualora il mancato pagamento sia imputabile unicamente a disguidi bancari documentati.

Nel caso in cui si ripetano mancate regolarizzazioni di pagamento, all'utente con la nota e le modalità di cui al comma precedente viene richiesto il versamento di tutte le pendenze maturate a quel momento.

Per gli utenti che non hanno autorizzato l'addebito automatico in conto (R.I.D.), fatta salva la prima mensilità, come pure nel caso di sollecito, verrà addebitato a titolo di rimborso delle maggiori spese amministrative un importo pari ad Euro 5,00.

La concessione di eventuali esoneri dal pagamento della contribuzione dovuta, concessi in applicazione delle specifiche norme in vigore, è subordinata all'assunzione di formali atti di impegno, da parte del Comune di Valledaghi, a corrispondere al gestore dell'Asilo l'ammontare del contributo dal cui pagamento l'utente potrebbe essere esonerato.

## **Art. 18**

### **DISCIPLINA TRANSITORIA**

In sede di prima applicazione del presente provvedimento, con riferimento alle iscrizioni all'anno educativo 2018/2019, il termine indicato dal comma 1 dell'art. 8 si intende prorogato alla data che sarà stabilita con apposita deliberazione della giunta comunale.

